

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1990

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (143ª deroga)

(90/78/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole

sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispediti tal quali in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (tonnellate)	Dazio doganale (in %)
ex 7225 10 91 ex 7226 10 30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza rispettivamente superiore a 500 mm e pari o superiore a 600 mm, di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,30 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale inferiore a 1 W/kg, determinati secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,7 tesla	Germania Benelux Spagna	1 500 300 400	0 0 0
ex 7225 10 99	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo, a grani non orientati, trattati al laser, in bobine di 840 mm per 0,5 mm e aventi una perdita per inversione magnetica nominale, determinati secondo il metodo Epstein, inferiore a 1,04 W/kg con corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla, e a 2,5 W/kg con corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,5 tesla	Spagna	300	0

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.